



<https://www.facebook.com/AbcDeiDiritti/> www.abcdeidritti.it www.fpcgil.it

LEGGE DI STABILITA' 2017: GUIDA ALLA MISURE DI CARATTERE PREVIDENZIALE

INDICE

Premessa

- **Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (la cosiddetta APE volontaria)**
 - I requisiti
 - Il pagamento
 - Assicurazione obbligatoria
 - Quale banca e quale assicurazione
 - Età minima ed età massima
 - Come si calcola
 - Schema dell'esempio
 - La domanda

- **L'indennità APE (cosiddetta ape social)**
 - Chi può chiedere l'APE sociale
 - Casi di esclusione dall'APE
 - L'indennità

- **Diversità tra lavoro "gravoso" e lavoro usurante**

- **Le attività usuranti**
 - Il periodo minimo di attività
 - L'Età Pensionabile nei lavori usuranti
 - Lavoratori Notturni
 - La Decorrenza
 - La Domanda
 - La documentazione

- **Lavoro gravoso, lavoro usurante e lavoro precoce**
- **APE per le imprese**
- **Rendita integrativa temporanea anticipata ("rita")**
- **Pensione anticipata: l'esodo fornero**
- **Cumulo dei contributi**
- **Lavoratori precoci**
 - Chi può avvalersene

- **Invalidi dal 74% uscita agevolata**
- **Opzione donna**
- **Abolizione del meccanismo della decurtazione**
- **No tax aera per i pensionati**
- **Centralinisti non vedenti**
- **Quattordicesima pensionati**
- **Requisiti per andare in pensione nel 2017**
 - Lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 sistema misto
 - Lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 sistema contributivo e gestione separata
 - Comparti e/ prestazioni per i quali sono previste deroghe ai requisiti generali sopra indicati (*) *Nelle prestazioni di vecchiaia, ove non diversamente specificato, è necessario perfezionare il requisito di almeno 20 anni di contribuzione. Per chi è nel sistema retributivo misto il requisito può scendere a 15 anni)*

PREMESSA

La legge di stabilità 2017 contiene molte novità in materia di pensioni, in parte frutto dell'intesa Governo e Sindacati del 29 settembre 2016.

Con questa prima guida forniamo il quadro delle misure previdenziali contenute nella legge; torneremo successivamente su questi temi, sono infatti attesi decreti attuativi e, come sempre avviene, circolari applicative e/o applicative da parte dell'INPS.

Va subito detto che alla lettura delle norme di legge, ci si pongono, fin da ora, alcuni interrogativi non di poco conto, stante anche la terminologia che viene utilizzata.

Due esempi che, a parere di chi scrive, richiederanno opportuni chiarimenti.

A mero titolo di esempio, circa l'accesso al cosiddetto APE sociale, si fa un generico riferimento *"agli addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza"*.

Si tratta di capire di quali addetti si parla; solo le badanti? Il personale che opera in case di riposo, RSA, ecc.? Se così fosse si porrebbero seri problemi di individuazione degli addetti, sia per la forma di organizzazione del lavoro; non esistono lavoratori che siano esclusivamente addetti a persone non autosufficienti, potendo questi assolvere alle funzioni del proprio profilo professionale, alternativamente tra persone autosufficienti o parzialmente tali ovvero totali nell'ambito della medesima struttura e/o servizio.

Anche quanti lavorano a turni e appartengono alle professioni infermieristiche ed ostetriche potranno fruire (con i requisiti che sotto saranno indicati) dell'APE sociale.

Ma la norma fa espresso riferimento a strutture *"ospedaliere"*.

Sempre a parere dell'estensore di questa prima guida, ci si chiede se con l'espressione *"ospedaliere"* si intendono anche le case di cura private (convenzionate o meno).

E' anche possibile che tale materia formerà oggetto di parecchio contenzioso (forse anche di natura Costituzionale), infatti, anche nelle RSA, RSD, Case di Riposo, ecc, il personale infermieristico assolve a turni, ma non sono strutture *ospedaliere* in senso classico.

Per non parlare, infine, di altre professioni lavorative che sebbene escluse dall'APE sociale, non vi è dubbio che possono rientrare nei requisiti indicati dalla legge, si pensi soltanto alla figura dell'OSS.

Si precisa che non appena i decreti che la legge di stabilità prevede che siano emanati, nonché le necessarie circolari INPS, si procederà all'aggiornamento della Guida alla Pensioni.

ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA (LA COSIDDETTA APE VOLONTARIA)

L'APE volontaria è tra gli aspetti previdenziali che più ha suscitato critiche, si tratta di uno strumento sperimentale: dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, che consentirà di ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti dei settori privati e dei comparti pubblici di andare in pensione anticipata rispetto alle normali scadenze di legge.

Dell'APE volontaria possono fruire anche i lavoratori e le lavoratrici parasubordinati (co.co.co, co.co.pro. ecc)

I requisiti. Per accedere all'APE volontaria il lavoratore dovrà rispettare quattro condizioni:

- 1) almeno 20 anni di contributi;
- 2) trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia;
- 3) possedere almeno 63 anni di età;
- 4) il valore della pensione, calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, deve risultare non inferiore a circa 700 euro lordi al mese (1,4 volte il trattamento minimo Inps).

All'operazione potranno partecipare anche le imprese versando una contribuzione all'Inps in grado di far incrementare la pensione del lavoratore e, quindi, contenendo o azzerando del tutto la rata di restituzione del prestito.

Il pagamento. Il pagamento dell'APE, per quanti ne faranno richiesta, verrà attuato con prestiti erogati attraverso l'INPS, da parte di banche e assicurazioni; tali prestiti dovranno poi essere restituiti dagli interessati con rate di ammortamento costanti e per 20 anni, una volta percepita la pensione.

Il lavoratore e la lavoratrice che volontariamente richiederà l'APE, potrà ottenere, in pratica, mensilmente e per 12 mesi, sino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia, una somma rapportata all'importo della futura pensione ed esente da imposizione fiscale

Tale somma dovrà, poi, essere restituita, a partire dalla data di pensionamento, sino al completo rimborso delle rate e degli interessi alle banche che hanno erogato l'anticipo.

Assicurazione obbligatoria. Assieme al prestito coloro che accedono all'APE, dovranno sottoscrivere un'assicurazione obbligatoria contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice.

In caso di decesso del possessore dell'APE, il capitale residuo sarà rimborsato dall'assicurazione con la quale si è sottoscritta la polizza, senza alcun riflesso sulla pensione di reversibilità o sugli eredi.

Quale banca e quale assicurazione. L'istituto bancario e la compagnia assicuratrice saranno scelti dal richiedente l'APE, fra quelli che aderiranno ad un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzione nella quale saranno definite le condizioni e gli standard di migliore favore.

Età minima ed età massima. L'età minima e l'età massima dell'APE, la cui durata minima è di 6 (sei) mesi, e le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'APE, saranno contenute in un apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Come si calcola. Quello che presentiamo è solo un'ipotesi utile per comprendere come si calcola l'APE.

Prendiamo a riferimento un lavoratore nato il 1° maggio 1953 che intende percepire la prestazione nella misura dell'85% dal 1° giugno 2017, con un anticipo di 36 mesi rispetto alla data di effettivo compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e con un importo di pensione lorda maturata alla data della domanda di 2.500 euro lordi.

In questo caso l'importo della pensione sarà di 1.857 euro e poiché intende prendere l'APE all'85% questa prestazione nella misura di 1.579 euro.

Poiché percepirà l'APE per 12 mesi e per tre anni, l'anticipo ottenuto sarà pari a 56.830 euro che comincerà a restituire per 20 anni a partire dal 1° febbraio del 2020, vale a dire dalla data in cui maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia.

Come sopra ricordato, con un apposito decreto dovrà, fra l'altro, essere fissato il tasso di interesse da applicare sulle rate e la polizza assicurativa.

Tenendo per buone alcune dichiarazioni del Governo durante gli incontri con il Sindacato, ipotizziamo un tasso di interesse del 2.5%, e che la polizza assicurativa sia pari al 29% dell'intero prestito.

La rata lorda del prestito e della polizza assicurativa sarà (in questo caso) pari a 369.81 euro, di cui 301 a titolo di restituzione della rata e 69 per la polizza assicurativa.

Siccome, però, potrà dedurre il 50% degli interessi sulla rata e il 50% della polizza, la trattenuta mensile sarà di 303.30 per 20 anni.

Si tratta di calcoli molto complessi e, pur in attesa dei decreti e dei necessari chiarimenti, a quanti fossero interessati ad accedere all'APE, consigliamo, fin da ora, di rivolgersi al **PATRONATO INCA CGIL e allo SPI CGIL.**

Schema dell'esempio

Data di nascita (uomo)	7 maggio 1953
Data compimento dei 63 anni	7 maggio 2016
Decorrenza pensione di vecchiaia	1° giugno 2020
Età 67 anni	Ha diritto all'APE sociale? NO
Decorrenza APE	1° giugno 2017
Importo lordo pensione	2.500
Importo netto pensione	1.857
Mesi di percezione APE	36
Importo dell'APE richiesto in %	85
Importo APE mensile	1.579
Importo complessivo del prestito APE	56.830
Costo assicurativo (29% del prestito)	16.481
Tasso annuo di interesse (TAN)	2.50%
Rata mensile prestito	301
Rata mensile costo assicurativo	59

Numero rate	240	Anni durata prestito	20 anni
--------------------	------------	-----------------------------	----------------

Trattenuta lorda mensile	369.91
--------------------------	--------

Deduzione IRPEF rata	32
Deduzione IRPEF premio assicurativo	34
Totale deduzioni	37
Trattenuta mensile netta	303.30
Importo rata netta	1.553.88

La domanda. Per ottenere l’APE sarà necessario presentare una domanda all’INPS di “certificazione del diritto all’APE”.

L’INPS verificherà i requisiti per il diritto e comunicherà al richiedente l’importo minimo e massimo ottenibile.

Una volta che l’INPS avrà certificato, l’interessato/a dovrà presentare –utilizzando appositi modelli – domanda dell’APE e di pensione (da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge), indicando il finanziatore e l’impresa assicuratrice.

Attenzione. Una volta presentata la domanda di APE e di pensione non è più possibile revocarla.

L’INDENNITÀ APE (COSIDDETTA APE SOCIAL)

L’APE sociale è un’indennità che viene corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, in favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

L’importo dell’indennità è erogato dallo Stato e non dalle banche.

Anche in questo caso si tratta di una misura sperimentale: dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Chi può chiedere l’APE sociale. Possono presentare domanda per ottenere l’APE sociale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) età anagrafica di 63 anni
- 2) soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che abbiano concluso integralmente la prestazione per disoccupazione a loro spettante da almeno 3 (tre) mesi e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 (trenta) anni
- 3) soggetti che assistono da almeno 6 (sei) mesi il coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, 3° comma della legge 104/1992 e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni (trenta) anni
- 4) lavoratori dipendenti che al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono attività lavorative “gravose” da almeno 6 (sei) anni in via continuativa, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 (trentasei) anni

Le attività lavorative che rientrano nel punto 4) sono elencate in una tabella allegata alla legge e sono (riportiamo quelle di interesse per la nostra categoria):

- a) professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere e con lavoro organizzato in turni
- b) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- c) operatori ecologici e altri raccoglitori di rifiuti separati
- d) facchini addetti allo spostamento merci ed assimilati

Casi di esclusione dall’APE. Il riconoscimento dell’APE è esclusa nei casi di:

1. mancata cessazione dell'attività lavorativa
2. titolarità di un trattamento pensionistico diretto
3. soggetti beneficiari di trattamento di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria
4. soggetti titolari dell'assegno di disoccupazione (ASDI)
5. soggetti che beneficiano di indennizzo per cessata attività commerciale
6. raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato

L'indennità. L'indennità APE - compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti dal lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui – è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento della cessazione della prestazione ma non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro; non è soggetta a rivalutazione ed è erogata per 12 mesi.

Sarà possibile, per coloro che hanno diritto all'APE sociale, ottenere un importo della prestazione più elevato (ovviamente se l'importo della pensione maturata lo consente) ed in questo caso, mentre fino a 1.500 euro mensili non vi sarà alcuna restituzione dell'APE sociale, per la quota eccedente i 1.500 euro mensili si calcoleranno gli interessi e la polizza assicurativa come per l'APE volontaria.

DIVERSITÀ TRA LAVORO “GRAVOSO” E LAVORO USURANTE

Occorre non confondere i benefici previdenziali destinati dal 1° gennaio 2017 a due categorie di lavoratori ontologicamente distinti.

Il lavoro gravoso non è lavoro usurante, infatti i benefici previdenziali non sono gli stessi: gli usuranti hanno un beneficio previdenziale rafforzato rispetto ai lavoratori impiegati in mansioni gravose in quanto potranno andare in pensione prima, mentre gli addetti alle mansioni gravose potranno contare, in presenza dei requisiti sopra riportati, dell'APE sociale.

Le attività usuranti. Vediamo le attività usuranti, le quali sono individuate nell'articolo 1 del Dlgs 67/2011 e sono riconducibili a quattro macro-categorie.

- a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti che non riguardano i lavoratori pubblici e i lavoratori dei settori privati della Funzione Pubblica
- b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del d.lgs 67/2011 nelle seguenti categorie:
 - 1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;
 - 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
- c) i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Si tratta di lavori che non riguardano i lavoratori pubblici e i lavoratori dei settori privati della Funzione Pubblica
- d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il periodo minimo di attività - Per godere dei benefici che vedremo i lavoratori sopra citati devono avere svolto queste attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni con decorrenza fino al 31 Dicembre 2017; per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018 tali attività devono essere state svolte per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

L'Età Pensionabile nei lavori usuranti. Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il sistema delle quote se più favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero.

Si tratta dell'applicazione del requisito di età indicato dalla tabella B di cui all'allegato 1 della legge 247/07 ed il sistema di computo del limite minimo determinato dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva stabilito dalla citata legge.

Nello specifico i lavoratori possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2015, con una anzianità contributiva minima di 35 anni ed una età pari a 61 anni e 3 mesi (62 anni e 3 mesi se autonomi) e con l'applicazione di una finestra mobile di 12 mensilità (18 se autonomi).

Lavoratori Notturni. I requisiti sopra indicati si applicano con riferimento anche ai lavoratori notturni che svolgono attività lavorativa per almeno 3 ore (nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) nell'intero anno lavorativo; oppure per almeno 6 ore (sempre nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) per almeno 78 giorni l'anno.

In questa ipotesi qualora, invece, il lavoro notturno sia svolto per meno di 78 giorni, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77.

Se si soddisfano più condizioni. Il comma 7 dell'articolo 1 del Dlgs 67/2011 disciplina anche, i casi in cui il lavoratore notturno che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l'anno, abbia svolto anche una delle altre attività contemplate nel medesimo decreto senza che da ciò derivi la possibilità, ovviamente, di accedere ai benefici in parola.

Ad esempio:

- lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all'anno pari o superiore a 78;
- lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo).

Ebbene in tali circostanze si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l'anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.

Riassumendo i requisiti per l'accesso alla pensione per i lavoratori in parola sono, pertanto, i seguenti:

Lavori usuranti notturni. (Gli adeguamenti alla speranza di vita dal 2019 sono stimati).

(Con almeno 3 ore lavorate nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; oppure con almeno 6 ore lavorate tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 giorni all'anno.)

Anno	Età	Contributi	Quota
2013/2015	61 anni e 3 mesi	35	97.3

2016/2018	61 anni e 7 mesi	35	97.6
Dal 2019	61 anni e 11 mesi	35	97.9
Dal 2021	62 anni e 2 mesi	35	92.2
Finestra	12 mesi		

Lavoratori notturni da 72 a 77 notti lavorate durante l'anno. (Almeno 6 ore lavorate tra la mezzanotte e le e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra 72 e 77 giorni all'anno)

Anno	Età	Contributi	Quota
2013/2015	62 anni e 3 mesi	35	98.03
2016/2018	62 anni e 7 mesi	35	98.06
Dal 2019	61 anni e 11 mesi	35	98.9
Dal 2021	63 anni e 2 mesi	35	99.2
Finestra	12 mesi		

Lavoratori notturni da 64 a 71 notti lavorate durante l'anno. (Almeno 6 ore lavorate tra la mezzanotte e le e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra 64 e 71 giorni all'anno)

Anno	Età	Contributi	Quota
2013/2015	63 anni e 3 mesi	35	99.03
2016/2018	63 anni e 7 mesi	35	99.06
Dal 2019	61 anni e 11 mesi	35	99.9
Dal 2021	64 anni e 2 mesi	35	100.02

Tutti i requisiti sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita e, pertanto, come si evince dalle tabelle sono destinati a crescere ulteriormente dal 2016 in poi.

Come accennato per gli addetti alle attività usuranti resta aperta la possibilità ottenere, se più favorevole, la pensione anticipata con i requisiti previsti dalla Riforma Fornero; o la pensione anticipata contributiva a condizione però di essere entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996.

In tal caso occorre tuttavia maturato almeno 20 anni di contributi e l'importo del primo rateo pensionistico deve essere almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

La Decorrenza. Per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento in base alla disciplina appena esposta continuano a trovare applicazione la disciplina delle cosiddette finestre mobili.

La Domanda. Per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare una apposita domanda alla sede INPS entro il 1° Marzo dell' anno in cui si maturano i requisiti agevolati volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante.

La domanda in parola non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante.

La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.

Nello specifico il differimento è pari:

- ad un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
- a due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
- a tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

La documentazione. La documentazione da trasmettere deve contenere informazioni riferibili a:

- a) prospetto di paga;
- b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- c) libretto di lavoro;
- d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- f) documentazione medico-sanitaria;
- g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;
- h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
- i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida.
- l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
- n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
- o) altra documentazione equipollente.

LAVORO GRAVOSO, LAVORO USURANTE E LAVORO PRECOCE

Entrambe le normative (APE sociale e lavori usuranti) hanno tuttavia un punto di contatto con il lavoro precoce (vedi più oltre).

Qualora le predette attività, sia gravose che usuranti, siano svolte da soggetti che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età (lavoratori precoci) costoro potranno sfruttare, dal 1° maggio 2017, se più favorevole rispetto a quanto appena detto, l'uscita a 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica.

Da notare, infine, che tutte queste forme di pensionamento (usuranti, lavori gravosi e quota 41), inoltre, sono riconosciute entro un determinato vincolo di risorse annue.

Dunque qualora le domande pervenute siano superiori alle risorse stanziare i lavoratori potrebbero incorrere in un differimento della decorrenza degli indicati strumenti.

APE PER LE IMPRESE

La legge prevede la possibilità per il datore di lavoro, ma con accordo fra le parti, di agevolare la scelta del lavoratore di sostenere i costi dell'APE volontario, attraverso un versamento all'INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi fondi bilaterali i essere o appositamente creati, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi all'APE volontaria.

L'Ape aziendale, teoricamente, rimane quindi a carico dell'impresa e non del lavoratore. Nella pratica, ciò si dovrebbe tradurre nel versamento da parte delle aziende all'Inps, in un'unica soluzione, di un contributo riguardante l'ultimo stipendio percepito dal lavoratore.

Tale versamento dovrà essere effettuato al momento della richiesta dell'Ape, e risponde all'obiettivo di far lievitare a pensione in maniera tale da compensare gli oneri attinenti la concessione dell'anticipo.

Il meccanismo, in sostanza, consentirà all'Inps di versare una pensione più elevata, permettendo contestualmente al lavoratore di ripagarsi le rate da versare per la concessione dell'anticipo.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA ("RITA")

Viene introdotta nell'ordinamento previdenziale una nuova misura, la cosiddetta "RITA" (rendita integrativa temporanea anticipata).

Si tratta di poter ottenere in anticipo le prestazioni erogate dalla previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto al momento e fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, dal montante accumulato richiesto.

Potranno, però, accedere alla "RITA" solo coloro che sono cessati dal lavoro e che hanno, in base ad una certificazione che dovrà rilasciare l'INPS, i requisiti per l'accesso all'APE ovvero:

- 3) essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata
- 4) età anagrafica minima di 63 anni
- 5) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
- 6) anzianità contributiva di 20 anni
- 7) pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE)
- 8) non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto

La parte imponibile della rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%, ridotta ad una quota pari allo 0.30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

A tale fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

APE volontaria	APE sociale	RITA
-----------------------	--------------------	-------------

Destinatari	Lavoratori dipendenti. Gestione separata. Autonomi. Pubblico Impiego	Lavoratori dipendenti. Gestione separata. Autonomi. Pubblico Impiego <i>Nota 1</i>	Qualsiasi lavoratore che abbia fatto ricorso a forme di previdenza complementare
Età minima	63 anni	63 anni	63 anni
Requisito contributivo	20anni	30 anni (36 se gravosi)	20 anni
Requisito di importo soglia	Pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione non inferiore a 1,4 volte il	No	Pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione non inferiore a 1,4 volte il

	minimo INPS		minimo INPS
Maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dall'accesso all'APE	SI	NO	SI
Modalità di erogazione	Prestito pensionistico dalle banche tramite INPS	Trattamento a carico dello Stato	Reddito erogato dalla previdenza complementare
Partenza/fine (sperimentazione)	1° maggio 2017 / 31 dicembre 2018	1° maggio 2017 / 31 dicembre 2018	1° maggio 2017 / 31 dicembre 2018
Cumulabilità con reddito da lavoro dipendente o autonomo	SI	Entro 8.000 euro annui (4.800 lavoro autonomo)	SI
Cumulabilità con ammortizzatori sociali, ad esempio: ASDI. NASPI. ASPI. Mobilità	SI	NO	SI
Requisito della risoluzione del rapporto di lavoro	NO	SI	SI
Decadenza anticipata	Per ora non prevista	Raggiungimento diritto ad altra pensione diretta (es. pensione anticipata o ex anzianità)	Per ora non prevista
Onere	Si nei 20 anni dopo il conseguimento della pensione. Possibilità di estinzione anticipata del prestito	Nessuno	Nessuno
Cumulabilità con APE volontaria/sociale e RITA	Con APE sociale e RITA	Con APE sociale e RITA	Con APE volontario e APE sociale
Importo erogato	% a scelta del lavoratore sulla pensione netta maturata al momento dell'accesso alla prestazione	Importo pari alla pensione lorda maturata al momento dell'accesso alla prestazione entro un massimo di 1.500 euro lordi	Importo a scelta del lavoratore
Tassazione	Esente	Tassazione normale	Sostitutiva del 15% può ridursi sino al 9%
Mensilità	12	12	12
Durata minima e massima	Minimo 6 mesi, massimo 3 anni e 7 mesi	Sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia	3 anni e 7 mesi
Contributi figurativi	NO	NO	NO

Nota 1) Che si trovano in situazione di disoccupazione, invalidità, assistenza ai disabili o che lavorano da almeno 6 anni continuativi in lavori gravosi

Nota 2) Da chiarire se l'APE volontario e la RITA potranno cessare anticipatamente al raggiungimento di altro diritto a pensione diretta (ad es. Pensione anticipata)

PENSIONE ANTICIPATA: L'ESODO FORNERO

L'esodo Fornero, chiamato anche isopensione, è stato introdotto 4 anni fa dalla Legge n. 92/2012, consente di incentivare il ricambio dei dipendenti in esubero versando una prestazione che è pari all'importo della pensione loro spettante sino al raggiungimento dei requisiti minimi per l'effettivo pensionamento.

Si tratta di una misura che vale soltanto per i lavoratori che raggiungono l'età di pensionamento nei 4 anni successivi al versamento della prestazione.

L'isopensione, inoltre, risulta utilizzabile soltanto da parte delle imprese che abbiano almeno 15 dipendenti.

A differenza dell'Ape, l'esodo Fornero consente di andare in pensione senza dover pagare nessuna rata all'Inps o agli istituti di credito.

CUMULO DEI CONTRIBUTI

Per coloro che durante la loro vita cambiavano lavoro cambiava il regime pensionistico a cui si era obbligatoriamente iscritti.

Ci si trovava nella condizione di mettere assieme contributi versati in casse e/o fondi pensioni diversi e per poterlo fare lo strumento principale era la ricongiunzione dei contributi che, dal 2011 era sempre onerosa, oppure si ricorreva alla totalizzazione dei contributi che, però, comportava l'adozione del sistema di calcolo contributivo in luogo di quello misto o retributivo, in genere più remunerativo.

Dal 1° gennaio 2017, con la legge di stabilità sono apportate significative modifiche in tema di riunificazione dei contributi:

- si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilità avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici
- si prevede che il cumulo possa essere utilizzato anche per la maturazione del solo requisito contributivo per la pensione anticipata
- si dispone che la disciplina del cumulo interesserà anche coloro che hanno versamenti nelle casse professionali dei liberi professionisti

In buona sostanza la novità comporterà il superamento limiti previsti dalla precedente normativa, il cumulo sarà utilizzabile dal 1° gennaio 2017, pertanto, anche se è stato raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte nel cumulo e, di grande importanza, anche per raggiungere i requisiti contributivi utili per il conseguimento della pensione anticipata come stabilita dalla Legge Fornero, cioè al perfezionamento dei 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne).

Si renderà così di fatto superflua la totalizzazione nazionale, un istituto che attualmente penalizza i lavoratori perchè, pur essendo gratuito, prevede spesso una penalità sull'assegno frutto del ricalcolo con il contributivo.

Unica condizione: il lavoratore non dovrà essere titolare di una pensione diretta in una delle gestioni coinvolte nel cumulo dei periodi assicurativi.

Da chiarire. Da chiarire, invece, se l'indicata facoltà di cumulo sarà riconosciuta per i lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro anche non continuativo prima del 19° anno di età e che rientrano nei profili di tutela previsti dalla legge di bilancio, per integrare il nuovo requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi dal 1° maggio 2017.

Un esempio. Si immagini un lavoratore con 38 anni di contributi nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (o in una gestione pubblica) ed altri 4 anni e 10 mesi nella Gestione Separata non coincidenti temporalmente.

Costui dal 1° gennaio 2017 potrà sommarli ed uscire con la pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi di contributi senza alcun onere e con garanzia di mantenere intatto il sistema di calcolo e, quindi, il reddito pensionistico.

Ciascuna gestione previdenziale calcolerà l'importo pro quota dell'assegno secondo le proprie regole di calcolo.

Dunque il lavoratore conseguirà una pensione unica ma composta di due quote, quante sono le gestioni coinvolte nel cumulo.

Attualmente, invece, nel caso esposto l'interessato si trova di fronte ad una scelta ardua: effettuare la totalizzazione nazionale perdendo parte dell'assegno pensionistico a causa del sistema di calcolo contributivo oppure, se non vuole rimetterci sull'assegno, attendere il compimento di 66 anni e 7 mesi di età, dilatando l'età di pensionamento. In definitiva il cumulo dei periodi assicurativi strizzerà gli occhi a coloro che dovrebbero ricorrere alla totalizzazione per ottenere la liquidazione di una pensione frutto di carriere miste.

Dal prossimo anno l'operazione si potrà fare senza perderci nulla sull'assegno e, pertanto, se ci si trova nella situazione appena menzionata conviene a questo punto attendere.

Si presti attenzione al fatto che tanto la ricongiunzione che la totalizzazione nazionale, gli altri due strumenti generalmente utilizzati per valorizzare la contribuzione mista, non verranno modificati.

Non a caso nella norma approvata si prevede la facoltà per l'interessato di recedere sia dalla ricongiunzione che dalla totalizzazione se gli effetti di tali strumenti non si sono ancora prodotti in via definitiva.

La ricongiunzione, in particolare, resterà onerosa (il costo dipende da diversi fattori ma in taluni casi potrebbe essere ridotto o addirittura assente) dato che il cumulo è uno strumento giuridico completamente diverso.

La ricongiunzione sposta, infatti, i contributi da una cassa all'altra, con la possibilità per l'interessato di guadagnare una pensione anche più elevata ove le regole di calcolo dell'assegno siano più favorevoli nella gestione accentrante rispetto alla gestione che trasferisce i contributi; con il cumulo, invece, i contributi restano in ciascuna gestione previdenziale la quale erogherà il un pezzetto di assegno secondo le proprie regole.

Pertanto ove dal trasferimento dei contributi il lavoratore potesse ottenere un assegno più elevato ad un costo contenuto lo strumento della ricongiunzione resterà comunque più appetibile rispetto al cumulo dei periodi assicurativi.

I lavoratori con contribuzione presente nelle gestioni in **verde** possono cumularli gratuitamente al fine di ottenere una prestazione pensionistica.

Prestazioni conseguibili:

- **Pensione di vecchiaia (1)**
- **Pensione anticipata (2)**
- **Pensione di inabilità**
- **Pensione indiretta**

(1) La prestazione si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate della facoltà

- (2) La prestazione si consegue solo ed esclusivamente al perfezionamento di 42 anno e 10 mesi di contributi se uomini; 41 anni e 10 mesi se donne

Sistema di calcolo. Ciascuna gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Condizioni. Nessuna pensione diretta liquidata a carico delle gestioni interessate al cumulo.

Gestioni interessate

AGO (FPLD-gestioni separate dei lavoratori autonomi)	Fondi sostitutivi dell'AGO	Fondi esclusivi dell'AGO (Cassa Stato, CPDEL, ecc.	Gestione separata INPS	Casse libero professionisti
--	----------------------------	--	------------------------	-----------------------------

LAVORATORI PRECOCI

Con la legge si introduce la possibilità per i cosiddetti lavoratori precoci, a partire dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Chi può avvalersene. Possono avvalersi di questa possibilità di pensionamento con requisito ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in una delle sotto elencate situazioni:

- 1) stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno 3 mesi (tre mesi)
- 2) svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 (sei) mesi, in favore del coniuge o parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità
- 3) riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74% (vedi più sotto)
- 4) svolgimento da almeno 6 (sei) anni in via continuativa, in qualità di lavoro dipendente, nell'ambito di terminate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (vedi APE social)
- 5) lo svolgimento di attività usuranti (vedi sopra)

Il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto, dal 1° gennaio 2019, agli adeguamenti relativi alla speranza di vita.

Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con i redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento di pensione a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

Per i lavoratori del Pubblico Impiego che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

L'accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque entro i limiti di spesa stabiliti.

INVALIDI DAL 74% USCITA AGEVOLATA

Come accennato più sopra, Dal 1° maggio 2017 gli invalidi dal 74% in su (sia lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, che autonomi o iscritti alla gestione separata dell'Inps) potranno godere dell'APE agevolato se in possesso di 63 anni di età e 30 anni di contributi e dell'uscita a 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se hanno lavorato almeno 12 mesi effettivi entro il 19° anno di età (cd. quota 41).

Nessuna agevolazione, quindi, sarà riconosciuta agli invalidi con una percentuale **di invalidità inferiore al 74%** o per chi vanta meno di 30 anni di contributi: costoro potranno al massimo optare per l'APE volontaria, sempre a partire dal 63° anno di età (unitamente a 20 anni di contributi, un requisito contributivo più basso e a condizione che la pensione non risulti inferiore a circa 700 euro al mese al momento della richiesta di APE), pagandosi però interamente di tasca propria l'anticipo pensionistico con una decurtazione ventennale sulla pensione finale.

Un'operazione da valutare con attenzione dopo aver compreso l'entità della decurtazione.

L'Ape agevolato, lo si rammenta, consiste in un sussidio a carattere assistenziale interamente a carico dello stato il cui importo è commisurato al valore della prestazione pensionistica futura a cui il lavoratore avrebbe diritto al momento dell'accesso al sussidio entro un tetto massimo di 1.500 euro al mese. Senza alcun riflesso sulla pensione futura.

In sostanza un invalido con una pensione maturanda di 1.200 euro lorde potrebbe chiedere un sussidio, dal prossimo 1° maggio 2017 al perfezionamento di 63 anni di età, pari a 1.200 euro ed attendere il raggiungimento della normale età anagrafica di vecchiaia, 66 anni e 7 mesi per accedere alla pensione vera e propria.

Se l'invalido avesse diritto ad una pensione di 1.800 euro al mese l'importo del sussidio sarà pari a 1.500 euro lorde ma il pensionando potrà chiedere il finanziamento dell'eccedenza tra il valore massimo del sussidio e la pensione (300 euro).

Con oneri di restituzione del prestito più contenuti. L'operazione non riconoscerà contribuzione figurativa sul conto assicurativo dell'interessato.

Queste due novità si aggiungeranno agli istituti già attualmente previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori invalidi.

In particolare al beneficio riconosciuto dall'articolo 80, comma 3, della legge 388/2000 che attribuisce ai lavoratori dipendenti con un grado di invalidità civile superiore al 74% (non uguale, si presti attenzione) una maggiorazione contributiva pari a 2 mesi per ogni anno di lavoro svolto entro un massimo di 5 anni nell'arco della vita lavorativa.

Tale maggiorazione potrà, peraltro, essere fatta valere al fine di raggiungere i 41 anni di contributi ove l'invalido, come appena indicato, abbia svolto almeno 12 mesi di lavoro prima del 19° anno di età.

I lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 continueranno, inoltre, a poter godere della possibilità di uscire al raggiungimento di 60 anni (55 anni le donne) ove abbiano una invalidità previdenziale superiore o uguale all'80% (ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992).

OPZIONE DONNA

L'Opzione donna è un regime sperimentale da la possibilità di ottenere la pensione (di anzianità), per le sole lavoratrici, con i seguenti requisiti:

- 35 anni di contributi, da raggiungere entro il 31 dicembre 2015;
- 57 anni e 3 mesi di età compiuti entro il 31 dicembre 2015, se dipendenti;
- 58 anni e 3 mesi di età compiuti entro il 31 dicembre 2015, se autonome;

previa attesa di un periodo di finestra, dalla maturazione dei requisiti sino alla liquidazione del trattamento, pari a:

- 12 mesi per le dipendenti;
- 18 mesi per le autonome.

Con l'anticipo nell'uscita dal lavoro, la pensione viene ricalcolata con il metodo interamente contributivo, che risulta, nella maggior parte delle ipotesi, fortemente penalizzante perché non si basa sugli ultimi stipendi, ma esclusivamente sui contributi accreditati.

Con la legge di bilancio 2017, l'Opzione donna può essere raggiunta con i seguenti nuovi requisiti, da maturare entro il 31 luglio 2016:

- 57 anni e 7 mesi di età, per le lavoratrici dipendenti;
- 58 anni e 7 mesi di età, per le lavoratrici autonome;
- 35 anni di contributi;

previa attesa di un periodo di finestra, dalla maturazione dei requisiti sino alla liquidazione del trattamento, pari a:

- 12 mesi per le dipendenti;
- 18 mesi per le autonome.

In questo modo, sono incluse nel beneficio anche le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 e le autonome nate nell'ultimo trimestre del 1957.

ABOLIZIONE DEL MECCANISMO DELLA DECURTAZIONE

A partire dal 1° gennaio 2018 viene abolito il meccanismo delle penalizzazioni per chi accede al pensionamento prima del compimento dei 62 anni di età, penalizzazione già sospesa (ma non abolita) fino al 31 dicembre 2017.

Per comprendere di cosa si sta parlando bisogna fare un passo indietro.

Per scoraggiare l'accesso alla pensione anticipata ai lavoratori che non avevano compiuto il 62° anno di età, la Riforma Fornero del 2011 aveva, infatti, introdotto un sistema di disincentivi che colpivano l'importo della rendita previdenziale.

La penalizzazione consisteva nel taglio dell'1-2% delle quote retributive della pensione per ciascun anno di anticipo rispetto al 62° anno di età per i lavoratori che ricadevano nel sistema misto (cioè erano in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995) e che raggiungevano il requisito contributivo necessario per il pensionamento anticipato (42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne) a seguito della Riforma Fornero, cioè dopo la metà del 2013.

Si rammenta che il meccanismo in parola non ha mai trovato applicazione nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento con la normativa ante Fornero (es. 40 anni di contributi o quota 96 entro il 2011) né nei confronti dei lavoratori salvaguardati dalla legge Fornero (come, in particolare, i lavoratori cd. esodati)

NO TAX AERA PER I PENSIONATI

La Legge di Stabilità prevede l'estensione delle detrazioni fiscali Irpef ai pensionati under 75, equiparandole di fatto a quelle previste per i pensionati over 75.

Si tratta di una delle due agevolazioni fiscali che la Legge di Bilancio 2017 prevede a favore dei pensionati: l'altra, com'è noto, è rappresentata dall'introduzione delle quattordicesime mensilità ai pensionati (Vedi)

Viene introdotta la norma per cui ai titolari di reddito di pensione spetta una detrazione dall'Irpef lorda (attenzione: non cumulabile con quella prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato e da rapportare al periodo di pensione nell'anno), pari a:

- 1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8mila euro. In questo caso è previsto che la detrazione effettivamente spettante non possa essere inferiore a 713 euro;
- 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e il rapporto tra 15.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, nel caso di reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
- 1.297 euro per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000 euro diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro.

Nel rispetto del principio di progressività dell'imposizione fiscale Irpef, il nuovo meccanismo prevede delle detrazioni Irpef decrescenti con l'aumentare del reddito prodotto dai pensionati.

Per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017, infatti, la no tax area viene di fatto ridotta ad euro 8.125.

Dal punto di vista pratico ciò vuol dire che i pensionati che guadagnano meno di questa cifra non saranno assoggettati ad Irpef. (I cosiddetti incapienti)

CENTRALINISTI NON VEDENTI

Dal 1° gennaio 2017 le maggiorazioni di 4 (quattro) mesi previste per i centralinisti non vedenti, saranno utili non solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva ma anche all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo.

QUATTORDICESIMA PENSIONATI

A partire dal 2017 sono state apportate delle modifiche relativamente alla 14° per i pensionati, prevedendo l'erogazione di una somma aggiuntiva.

Anzitutto va precisato che la 14° può essere percepita in presenza di determinate condizioni reddituali e con un'età pari o superiore a 64 anni.

Hanno diritto alla "quattordicesima", dunque anche i titolari assegno ordinario di invalidità, di pensione inabilità o di pensione ai superstiti mentre risultano esclusi dal beneficio gli assegni e le pensioni sociali e le prestazioni di natura assistenziale (come quelle erogate nei confronti degli invalidi civili).

La somma aggiuntiva, dal 2017, verrà erogata in misura diversa a seconda se il titolare della prestazione ha un reddito complessivo personale ricompreso entro 1,5 volte il trattamento minimo previsto nel fondo pensione lavoratori dipendenti (cioè entro i 9.786,86 euro annui) oppure compreso tra 1,5 volte e 2 volte il predetto trattamento minimo (cioè superiore a 9.786,86 € ed entro la soglia di 13.049,15€ annui).

Oltre tale soglia, l'aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante.

Ai fini della determinazione del reddito è rilevante il solo reddito individuale del titolare composto, oltre che dalla pensione stessa, dai redditi di qualsiasi natura, con l'esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate.

Sono escluse, inoltre, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione per i sordomuti.

L'importo erogato dal 2017 varia a seconda dell'anzianità contributiva complessivamente maturata e del reddito del pensionato.

Se il reddito è superiore a 1,5 volte il trattamento minimo ed entro le 2 volte la somma è pari a 336 euro, 420 euro o 504 euro a seconda, rispettivamente, se ha versato fino a 15 anni di contributi, fino a 25 anni di contributi o più di 25 anni di contribuzione.

Se il pensionato ha un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo inps l'importo è pari a 437, 546 e 655 euro a seconda se la contribuzione versata è rispettivamente inferiore a 15 anni, fino a 25 anni o superiore a 25 anni di contributi.

La tavola sottostante riepiloga la nuova articolazione nella corresponsione della somma aggiuntiva dal 2017.

REQUISITI PER ANDARE IN PENSIONE NEL 2017

Nel 2017 i requisiti per l'accesso alla pensione, per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria, subiscono alcuni cambiamenti rispetto al 2016.

Anche se l'impianto generale della Riforma Fornero non viene messo in discussione la novità principale del 2017, come abbiamo visto sarà l'APE che nelle sue varie forme (volontario, sociale) erogherà un reddito di accompagnamento alla pensione di vecchiaia in favore di coloro che abbiano almeno 63 anni di età e che soddisfano particolari condizioni.

L'APE, lo ricordiamo ancora, non sarà una pensione, pertanto, non avrà le caratteristiche proprie dei trattamenti previdenziali.

In particolare sull'importo della prestazione non sarà attribuita la perequazione automatica, nè i trattamenti di famiglia (ANF), nè si potranno effettuare trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.). La prestazione, inoltre, non sarà reversibile ai superstiti: in caso di decesso del beneficiario dell'APE, ai superstiti verrà liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie previste in materia di pensioni ai superstiti.

Diverso sarà anche il regime della tassazione che non seguirà le normali regole sui trattamenti previdenziali e le mensilità annue corrisposte risulteranno 12 invece che 13, come accade di regola sulle pensioni.

A parte l'APE, come indicato in premessa la Riforma Fornero non viene stravolta.

Per fruire dell'uscita sarà necessario perfezionare almeno 66 anni e 7 mesi di età (65 anni e 7 mesi le lavoratrici dipendenti del settore privato, 66 anni e 1 mese le autonome) unitamente a 20 anni di

contributi (pensione di vecchiaia) oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) (pensione anticipata).

Requisiti che potranno essere raggiunti anche attraverso il nuovo cumulo dei periodi assicurativi.

Da segnalare altre due novità. Dal 1° maggio 2017 i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età, e che si riconoscono in alcuni profili di tutela potranno godere del pensionamento anticipato a 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica.

Inoltre per effetto di una modifica contenuta nella legge di stabilità 2017 viene consentita l'uscita anche delle lavoratrici che hanno raggiunto i 57 anni età unitamente a 35 anni di contributi entro il 31.12.2015 che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cd. opzione donna).

Anche nel 2017 l'ordinamento continuerà a riconoscere uscite agevolate per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, per il personale viaggiante iscritto al soppresso fondo trasporti, per alcuni marittimi e per gli iscritti al fondo volo.

Anche gli addetti alle mansioni usuranti potranno uscire con requisiti ridotti.

Nello specifico dal 2017 l'uscita può essere agguantata con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6 senza più necessità, una novità del 2017, di attendere ulteriori 12 o 18 mesi per l'apertura della finestra mobile.

Lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 sistema misto

Pensione anticipata	42 anni 10 mesi di contributi se uomini; 41 anni e 10 mesi se donne. A prescindere dell'età anagrafica
Pensione anticipata per i lavoratori che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro prima del 19° anno di età (lavoratori precoci)	Dal 1° gennaio 2017 per alcune categorie di lavoratori precoci il requisito contributivo è ridotto a 41 anni. Vedi sopra Lavoratori precoci
Pensione di vecchiaia	66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato) A condizione che sussistano 20 anni di contributi

Lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 sistema contributivo e gestione separata

Pensione anticipata	42 anni 10 mesi di contributi se uomini; 41 anni e 10 mesi se donne. A prescindere dell'età anagrafica. Oppure a 63 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi effettivi a condizione che l'assegno non sia inferiore a circa 1.250 euro al mese
Pensione di vecchiaia	66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato) A condizione che sussistano 20 anni di contributi. A condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a circa 670 euro al mese. Oppure indipendentemente dall'importo soglia, con 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contributi effettivi

Comparti e/ prestazioni per i quali sono previste deroghe ai requisiti generali sopra indicati (*) Nelle prestazioni di vecchiaia, ove non diversamente specificato, è necessario perfezionare il requisito di almeno 20 anni di contribuzione. Per chi è nel sistema retributivo misto il requisito può scendere a 15 anni)

Lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995		Lavoratori Non in possesso di contribuzione al 31.12.1995
Disposizione eccezionale art. 24. Co 2 DI 201/2011	Pensione anticipata a 64 anni e 7 mesi per i lavoratori dei settori privati che hanno raggiunto quota 96 entro il 2012 o le donne dei settori privati che hanno raggiunto 60 anni e 20 anni di contributi	
Pensione di vecchiaia invalidi non inferiori all'80%	60 anni e 7 mesi uomini 55 anni e 7 mesi donne (*)	
Pensione di vecchiaia non vedenti	55 anni e 7 mesi se uomini 50 anni e 7 mesi se donne (*)	
Opzione donna	57 anni e 35 di contributi se raggiunti entro il 31.12.2015 a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo	
Lavoratori derogati dalla Legge Fornero Pensione di vecchiaia	65 anni e 7 mesi di età; 61 anni e 5 mesi le lavoratrici dei settori privati a condizione che abbiano almeno 20 anni di contributi	65 anni e 7 mesi di età; 61 anni e 5 mesi le lavoratrici dei settori privati unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva e a condizione che l'importo non sia inferiore a 1,2 volte il minimo INPS. Il predetto limite non è richiesto se il soggetto ha compiuto i 65 anni di età
Lavoratori derogati dalla Legge Fornero Pensione anticipata	Quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi; oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica *	Quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi; oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. E' richiesto l'importo soglia di 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età*
Comparto difesa e sicurezza Pensione di anzianità	40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica); oppure 57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi *	40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica); oppure a 57 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contribuzione effettiva a condizione che l'assegno non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale se la pensione si ottiene prima del 65° anno di età
Comparto sicurezza Pensione di Vecchiaia con almeno 35 anni di servizio	Dirigente Generale: 65 anni; Dirigente Superiore: 63 anni; Qualifiche Inferiori 60 anni *	40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica); oppure a 57 anni e 7

		mesi di età e 5 anni di contribuzione effettiva a condizione che l'assegno non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale se la pensione si ottiene prima del 65° anno di età
Comparto sicurezza Pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di servizio	Dirigente Generale: 65 anni e 7 mesi; Dirigente Superiore: 63 anni e 7 mesi; Qualifiche Inferiori: 60 anni e 7 mesi. A condizione che sussistano 20 anni di servizio	40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica); oppure a 57 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contribuzione effettiva a condizione che l'assegno non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale se la pensione si ottiene prima del 65° anno di età
Lavori usuranti Faticoso e Pesante e Notturno per almeno 78 giorni l'anno	Quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi	
Lavori usuranti Notturno per giorni da 64 a 71 l'anno	Quorum 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi e 35 di contributi	
Lavori usuranti Notturno per giorni da 72 a 78 l'anno	Quorum 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi	
Totalizzazione Nazionale (Dlgs 42/2006) 40 anni e 7 mesi di contributi (a prescindere dall'età anagrafica) con finestra mobile di 21 mesi di anzianità	40 anni e 7 mesi di contributi (a prescindere dall'età anagrafica) con finestra mobile di 21 mesi	
Totalizzazione Nazionale (Dlgs 42/2006) 40 anni e 7 mesi di contributi (a prescindere dall'età anagrafica) con finestra mobile di 21 mesi di vecchiaia	65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi con finestra mobile di 18 mesi	

